

1962 Dec 5 14:68
SCAB 31-3-64-1975

Il giorno 1° Agosto 1962 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dr. Ferruccio Fertilio assistito dal Segretario Sig. Leonida Falghera

f r a

la Associazione delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli della Provincia di Modena, rappresentata dai Sigg. Pietro Quadri, Franco Bertuzzi, la Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg. Trebbi Giuseppe e Guazzaloca Giovanni, l'Unione Provinciale Cooperative rappresentata dal Sig. Giuliano Vecchi e dal Cav. Gualtieri Dario, la A.G.C.I. (Ass. Generale Coop. Italiana) rappresentata dal Sig. Rag. Bassoli Quirino.

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. Prandini Vittorio e dalla Sig.ra Fontanesi Mimi, la Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Gavioli Alberto e Marchi Giorgio, La Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. Gian Carlo Dotti.

E' stato stipulato il presente contratto Normativo Salariale per i dipendenti delle Aziende Casearie Cooperative e Associazioni similari della Provincia di Modena.

ART. 1

Il presente Contratto Normativo Salariale di Lavoro, si applica a tutti i dipendenti di aziende casearie della Provincia di Modena.

ART. 2

DECORRENZE

Il presente contratto decorrerà dal 1° Aprile 1962 ed avrà la durata di anni 2. S'intenderà rinnovato per uguale periodo qualora una delle parti non lo abbia disdetto a mezzo lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Ai fini del calcolo e pagamento delle ore straordinarie di cui al successivo art. 12 eccedenti le dieci ore giornaliere, la decorrenza avverrà con la data di stipulazione del presente contratto e sino a tale data spiegherà efficacia l'ultimo comma dell'art.9 del contratto 17.11.1959.

ART. 3

ASSUNZIONE E DOCUMENTI

In conformità con le vigenti disposizioni legislative sulle discipline del collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle Aziende Casearie, Capo Casaro compreso, deve essere effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei Lavoratori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato n. 1).

Il Capo Casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno.

Gli altri dipendenti saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno produrre i seguenti documenti:

- a)- libretto di lavoro;
- b)- tessera e libretto delle assicurazioni sociali;
- c)- libretto di assicurazione malattia;
- d)- stato di famiglia, se capo famiglia.

./.

ART. 4
PERIODO DI PROVA

I lavoratori assunti, ad eccezione del capo casaro, saranno sottoposti da parte dell'azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata massima di 2 settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati o non intendessero accettare le condizioni di cui al presente contratto, lasceranno senza altro il Caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

ART. 5
VISITA MEDICA

Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

ART. 6
QUALIFICHE

Per prestatori d'opera s'intende:

- capo casaro
- operaio di 1^a Categoria
- Operaio di 2^a Categoria
- apprendista

Il Capo casaro è il prestatore d'opera che nell'ambito del Caseificio dispone da un punto di vista tecnico produttivo il lavoro di trasformazione del latte, la manipolazione e conservazione dei prodotti, essendo le funzioni a carattere direttivo e amministrativo affidate al rappresentante o gestore della azienda.

L'operaio di 1^a Categoria è il prestatore d'opera superiore ai 18 anni di età che esegue lavori la cui corretta esecuzione richiede specifiche doti tecniche-pratiche, conseguite dopo adeguato tirocinio.

L'operaio di 2^a Categoria è il prestatore d'opera superiore ai 15 anni in grado di compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie nell'azienda e che non implicino possesso di particolari doti tecnic-pratiche.

L'apprendista è il giovane lavoratore che viene assunto dall'Azienda Casearia ai sensi della legge 19.1.1955 n. 25 e delle successive modifiche e regolamenti.

La durata dell'apprendistato è fissata in anni due.

Per coloro che all'atto dell'assunzione sono muniti di diploma di scuola Tecnica Professionale casearia la durata sarà ridotta ad un anno.

Nel caso in cui il giovane lavoratore sia assunto per svolgere operazioni di manovalanza, deve essere classificato di 2^a Categoria.

La qualifica di apprendista deve essergli riconosciuta dall'Ispektorato del lavoro competente.

Trascorsi il periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la necessaria preparazione verrà assegnata la qualifica di operaio di 1^a Categoria.

I suddetti lavoratori operano alle dipendenze dell'azienda casearia e per quanto riguarda lo svolgimento tecnico della lavorazione del latte e di tutte le operazioni connesse sono subordinati al capo casaro.

ART. 7

RIPOSO SETTIMANALE

Per le esigenze dell'industria casearia il riposo settimanale, che per il capo casaro viene stabilito in due mezz^e giornate pomeridiane e per gli altri dipendenti rimane fissato nella misura di un giorno la settimana salvo le deroghe autorizzate dalla legge, anzi ch^e coincidere con la domenica pu^o essere concesso anche in un altro giorno della settimana. Ci^o sar^a deciso in comune accordo fra il responsabile dell'azienda casearia ed il capo casaro.

ART. 8

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.

ART. 9

RETRIBUZIONI

Il salario da corrispondere ai dipendenti delle aziende casearie è il seguente:

	Salario gg. 26
- Capo casaro	£. 59.200
- Operaio di 1 ^a Categoria (+20)	" 47.973
- Operaio di 1 ^a Categoria (18-20)	" 46.457
- Operaio di 2 ^a Categoria (+20)	" 44.182
- Operaio di 2 ^a Categoria (18-20)	" 42.237
- Operaio di 2 ^a Categoria (16-18)	" 35.840
- Operaio di 2 ^a Categoria (-16)	" 28.234
- Apprendista dai 18 ai 20 anni	" 36.638
- Apprendista dai 16 ai 18 anni	" 30.645
- Apprendista inferiore 16 anni	" 23.486
- Apprendista superiore 20 anni	" 42.237

Alla retribuzione di cui sopra verr^a aggiunto l'indennità di contingenza in misura pari a quella in vigore per i lavoratori dell'industria della Provincia di Modena.

Le retribuzioni stesse sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Nel caso in cui il trasporto del latte si effettui da parte del personale addetto al caseificio (Capo-casaro e suoi aiutanti) oltre le tariffe salariali, per il solo capo-casaro si concordano le seguenti indennità:

- fino al 20% sul totale del latte conferito annualmente, nessuna indennità;
- dal 21% al 50%: £. 13 al quintale;
- dal 51% al 80%: £. 10,00 al quintale;
- dal 81% al 100%: £. 8 al quintale.

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle quali fiche attribuite all'atto dell'assunzione.

Qualora dovessero intervenire aumenti degli elementi diretti della retribuzione nella industria lattiero-casearia, le parti si impegnano entro 30 giorni dalla avvenuta concessione di detti, di incontrarsi per procedere alla stipulazione di contratti per adesione.

ART. 10

INDENNITA' SPECIALE

Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del

49

0a/O(1220\} dat
0 [& { ^ } d A \ ^ \ ca \ / ca \ [ca \ ^ \ | ca \ } ca \ z e \ } \ A \ e

- b)- latte, burro, sale, legna, luce, per il ristretto consumo familiare;
- c)- Kg. 30 di formaggio all'anno;
- d)- pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di 2 covate di novelli.

Nel caso in cui al capo-casaro venisse negata la facoltà di allevare i polli prescritti, gli verrà corrisposta una indennità sostitutiva da concordare fra le parti.

Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro un recinto.

e)- per quei caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini, il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150-180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici invece che non hanno suini sarà fornito dall'azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare, oppure un'indennità sostitutiva pari al 30% del valore di mercato di un suino del peso di 165 Kg.

ART. 14

COMPENSO PER GLI ALTRI DIPENDENTI

L'Azienda concederà gratuitamente al personale dipendente, esclusi i familiari del capo casaro, per il periodo di lavorazione del latte;

- a)- un litro di latte al giorno;
- b)- due Kg. di burro al mese per i non conviventi con il casaro e un Kg. e mezzo per i conviventi;
- c)- Kg. 1,200 di formaggio al mese.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in denaro.

ART. 15

PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI

L'azienda casearia corrisponderà al capo casaro per l'allevamento dei suini un premio pari al 4% dell'utile netto della gestione suini; agli altri dipendenti verrà corrisposto un premio di £.1 (una) per ogni Kg. di incremento carne. Il calcolo dell'incremento carne verrà così determinato: - peso alla vendita più peso delle rimanenze di fine gestione detratto il peso di acquisto più il peso delle rimanenze iniziali.

Qualora si verificassero nei suini malattie ed eventi eccezionali tali da comportare l'impossibilità della loro immissione sul mercato per motivi sanitari o le vendite sotto prezzo, per questi non verrà corrisposto nessun premio ai dipendenti. Il premio suini spettante agli aiuti casaro e come sopra determinato sarà totalmente suddiviso fra gli stessi in rapporto alla durata dell'attività lavorativa da ciascuno prestata.

ART. 16

PREMIO BUONA RIUSCITA FORMAGGIO

L'azienda casearia concederà al capo casaro un premio di £. 20 (venti) per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita raggiunga il 90% di formaggio scelto mercantile e £. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%.

ART. 17

GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'

Al capo casaro, la corresponsione della gratifica natalizia e

deve essere data spiegando i motivi che l'hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetto dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa e annessi rustici entro il 25 Marzo dell'anno successivo.

Dichiarazione e verbale:

- La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro.

Le Organizzazioni firmatarie raccomandano ai titolari e ai rappresentanti dei caseifici di notificare la disdetta solo quando vi sia il concreto intendimento di sostituire il personale, tanto più che la disdetta con successiva riassunzione non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti.

ART. 22

MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione ed i relativi accessori, dovranno essere pagati a mensilità posticipate a tutti i dipendenti dell'azienda casearia.

ART. 23

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO.

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà fare controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura e per la durata prevista dallo istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per 4 mesi; trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi; il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo casaro è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, fermo restando il periodo massimo di 4 mesi.

ART. 24

INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro, il quale provvederà affinché sia completata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio, avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 23. Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore.

L'operaio che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e

Il capo casaro è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e di esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda. Nel caso che questa abbia disposto per la consegna della panna ad una cremeria, il capo casaro è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese di burro di volta in volta comunicato.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 Dicembre dello stesso anno di fabbricazione.

2. Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di causa si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per la ricerca del contenuto grasso ed il residuo magro del latte di massa, accompagnati contemporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti. I risultati dei controlli verranno annotati su apposito registro.

3. In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo casaro, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitativa o quantitativa dei prodotti, il capo casaro viene escluso da ogni responsabilità.

4. In altri casi invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo casaro, questo è tenuto a rispondere della resa quantitativa o qualitativa dei prodotti sulla base media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

5. In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esso verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti, i quali dovranno dare il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia. Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quello contenuto nei comma 3) e 4).

6. Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero, esso dovrà essere distribuito nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dell'orario stesso.

E' assolutamente vietato usare per il trasporto del siero i recipienti che si usano per il latte; nella eventualità che i produttori commettessero tale infrazione il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

ART. 28

CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte all'esame delle organizzazioni contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione. In caso di mancato accordo, prima di adire all'autorità giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'ULMO per istituire esperimento conciliativo.

ART. 29

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore, fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

ART. 30

AFFISSIONI

Copia del presente contratto deve essere affissa in ogni caseificio in luogo ben visibile.

Letto, approvato e sottoscritto

(Seguono le firme)